

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 424-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIERALLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976

(V. Stampato n. 558)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976*

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VII
della Convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni
al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il
19 novembre 1973

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'obiettivo dell'emendamento è quello di rendere possibile l'adozione di proposte nuove onde facilitare il traffico marittimo internazionale.

Con il sistema vigente sino a quando non sarà adottato l'emendamento in questione, i paesi aderenti devono comunicare al Segretario Generale dell'IMCO (Organizzazione consultiva marittima intergovernativa), entro un anno dalla relativa notifica, se accettano o no le nuove proposte. Se entro il predetto termine non giungono notifiche di accettazione della metà più uno dei paesi aderenti (finora sono 37 i firmatari della Convenzione di Londra) le nuove proposte sono considerate decadute.

Occorre considerare che, a causa di questa procedura, la maggior parte delle proposte avanzate dalla data della firma della Convenzione di Londra ad oggi non hanno seguito per mancanza di iniziative tempestive da parte dei paesi membri, rendendo così difficile l'applicazione dell'intera Con-

venzione di Londra che ha lo scopo di facilitare lo svolgimento dei traffici marittimi internazionali.

Il nuovo testo dell'articolo VII ovvia a questi inconvenienti introducendo il principio dell'accettazione tacita delle nuove proposte, richiedendo un terzo di risposte contrarie da parte dei paesi aderenti, sempre entro il termine di un anno dalla loro notifica, per farle decadere. Perchè la nuova versione dell'articolo VII entri in vigore, occorre l'accettazione dei due terzi dei paesi membri. Finora hanno depositato il loro strumento di accettazione: Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Canada, Repubblica Federale di Germania, Tunisia, USA, Spagna, Olanda, Svezia, Polonia, Jugoslavia.

La Camera dei deputati ha già ratificato l'emendamento a grandissima maggioranza. La Commissione affari esteri propone alla unanimità l'approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

PIERALLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VII della Convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della Convenzione menzionata nell'articolo 1.